

Studio Legale Avv. Lidia Licata - Avv. Giuseppe Maria Impaglione

V. le Sicilia, n. 106- Tel 0934-630091. 93100 Caltanissetta

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE REGIONE SICILIA

Per **Filippo Giuliano Corrado Chiappara**, [REDACTED]
residente [REDACTED] elettivamente
domiciliato a [REDACTED] presso lo studio dell' Avv. Lidia Licata C.F:
[REDACTED] e dell' Avv. Giuseppe Maria Impaglione [REDACTED] del
foro di Caltanissetta, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente come da procura in
calce al presente atto ai sensi dell'articolo 83 comma 3 c.p.c. ed art. 10 D.P.R. 123/2001, e che
dichiara di volere ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento all'indirizzo pec:
lidia.licata@avvocaticl.legalmail.it e giuseppeimpavvocaticl@pec.it,

contro

**Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione
dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Scuola non Statali - Regione Siciliana** - in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, Cod.Fisc.: 80012000826 - Part.Iva 02711070827, con
sede legale in Viale Regione Siciliana n. 33, 90135 Palermo.

controinteressati :

n.1544 Passarello Paola [REDACTED]

n.1774 Cassano Giuseppa [REDACTED]

**avverso e per l'annullamento, previa adozione della provvisoria sospensione degli atti
impugnati in via cautelare:**

1-Della nota prot **19062 del 16.11.2020** dell'Assessorato Regione Siciliana dell'istruzione e della
formazione professionale, Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio

con la quale si comunicava il rigetto dell'istanza mirata ad ottenere la nomina a posto di sostegno per l'a.s. 2020/21

2- dell'Avviso di convocazione n. **0009009 del 02.10.2020** relativo al conferimento delle supplenze annuali per materie comuni e su posti di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado mediante scorrimento delle graduatorie ad incrocio, dalle quali il ricorrente è stato pretermesso dalla convocazione, nonostante la presentazione dell'istanza con delega sia per la materia comune che per il sostegno nella scuola secondaria di II° grado;

3-dell'Avviso di convocazione n. **0018197 del 11.11.2020** in ordine al conferimento delle supplenze annuali per materie comuni e posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado mediante scorrimento delle graduatorie ad incrocio posizione n.1775, nel quale il ricorrente è stato escluso, nonostante occupa in graduatoria, la posizione ad incrocio n.1588;

4-dell'Avviso di convocazione e conferimento supplenze **n.0023329 del 02.12.2020**, nel quale il ricorrente è stato escluso, dalla convocazione, nonostante la presentazione dell'istanza con delega, per il sostegno nella scuola secondaria di II grado;

5-del **Decreto Dirigente Servizio, Assessorato Regione Siciliana dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio. D.D.S.- n. 202 del 14.09.2020** , con il quale sono state approvate le graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze annuali per l'anno scolastico 2020-21, nelle scuole secondarie regionali con contratto di lavoro a tempo determinato triennio 2019/2022 ed allegata graduatoria di merito per soli titoli culturali e di servizio, ove il ricorrente, nella classe di concorso di appartenenza-**tabella A-** denominazione **A08- discipline geometriche, architettura design dell'arredamento e scenotecnica** è stato classificato, al n.86 dei non abilitati, con un punteggio di 33,50 riferito ai soli titoli culturali e con riserva;

6- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente il **D.D.G. n.1099 del 06.04.2018** , pubblicato in GURS n.7 del 25.05.2018 con il quale sono state impartite istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali per gli incarichi di supplenze nelle scuole secondarie regionali con contratto di lavoro a tempo determinato al personale docente per il triennio 2019/2022; il **D.D.S n.3362 del 10.07.2019** con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive per le sotto elencate classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016, per il conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato al personale docente nelle scuole secondarie regionali per il triennio 2019/2022; il **D.D.S. n.3701 del 17.07.2019** con il quale è stata riapprovata la graduatoria regionale definitiva, elenco di sostegno unico nella scuola secondaria di II grado, per il conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato al personale docente nelle scuole secondarie regionali per il triennio 2019/2022; il **D.D.S. n. 4572 del 11.09.2019** con il quale sono state riapprovate la graduatorie regionali definitive sull' accoglimento in autotutela, visto gli errori materiali nelle graduatorie approvate con il **D.D.S. n. 3362 del 10.07.2019 e il D.D.S. n.3701 del 17.07.2019; il D.D.S. n.143 del 27.08.2020** , con il quale sono state approvate le graduatorie regionali permanenti anno scolastico 2020-2021 per l'immissione nei ruoli del personale docente delle scuole regionali ai sensi dell'art 16 della L.R. n.17 del 16.10.2019.

IN FATTO

a-Il Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, Assessorato Istruzione e formazione professionale della Regione siciliana Regione Sicilia, approvava, con effetto dall'a.s. 2020/2021, con **D.D.S n. 202 del 14.09.2020**, le graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze annuali nelle scuole regionali con contratto di lavoro a tempo determinato per il triennio 2019/2022.

b-Il Prof. Filippo Giuliano Corrado Chiappara, si classificava, per la classe di concorso di appartenenza **A08- discipline geometriche, architettura design dell'arredamento e scenotecnica**

al n. **86** dei non abilitati, con un punteggio di **33,50** dei soli titoli culturali, con esclusione dei titoli di servizio e con riserva;

c-Successivamente, la medesima Amministrazione con nota **n.0009009 del 02.10.2020** emanava avviso di pubblicazione per la convocazione degli insegnanti iscritti nelle graduatorie regionali approvate con il **D.D.S. n. 199 del 14.09.2020** e **D.D.S. 202 del 14. 09. 2020**, a decorrere dall'ultimo nominato nella precedente convocazione, ed evidenziava che, in ordine al conferimento delle supplenze annuali per materie comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado gli aspiranti supplenti dovevano delegare il Dipartimento regionale dell'Istruzione dell'Università e del diritto allo Studio, utilizzando il modello allegato all'avviso e presentando una delega per ogni qualifica funzionale.

Il ricorrente in possesso dei requisiti richiesti, pur figurando erroneamente posizionato al nr. 1588 della graduatoria-elenco per il sostegno (vedasi doc. nr.. 5), in data 15.10.2020 inviava, tramite pec, al dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, apposita istanza, indicando la qualifica funzionale per il posto comune e per il posto di sostegno, la posizione occupata in graduatoria in ordine alle qualifiche funzionali e l'ordine di scelta della sede; lamentava con nota del 10.11.2020 inviata con pec ,altresì, la illegittima decurtazione del punteggio relativo ai titoli.

Con nota n. **0018197 del 11.11.2020** l'Amministrazione regionale pubblicava un secondo avviso di convocazione, in ordine al conferimento delle supplenze annuali per materie comuni A18 Filosofia e Scienze dell'Educazione nonché per il conferimento di supplenze annuali su posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado mediante scorrimento delle graduatorie ad incrocio sin dalla posizione 1775, ove erano previsti i medesimi adempimenti per l'istanza di partecipazione; Nonostante il ricorrente fosse risultante al posto nr. 1588 della graduatoria, (quindi prioritaria e più favorevole rispetto alle successive posizioni 1775 e seguenti) veniva arbitrariamente pretermesso dalla chiamata per l'assegnazione dei posti disponibili.

In dipendenza dell'illegitima quanto ingiustificata esclusione, con istanza del 12.11.2020 inviata all'Amministrazione tramite pec in pari data, al fine di evitare gli oneri e aggravamenti connessi alla proposizione di un contenzioso, evidenziava e lamentava la sua pretermissione dalla chiamata per le supplenze annuali nonostante la posizione prioritaria (nr.1588) in graduatoria.

Dal canto suo, l'Amministrazione rispondeva con nota **n.19062 del 16.11.2020** comunicando al ricorrente che la stessa non era stata accolta, "atteso che la SV nelle deleghe in possesso dello scrivente non ha indicato *"sostegno" ma si è limitata ad esprimere accettazione dell'incarico per la classe di concorso "A-08 discipline geometriche architettoniche design dell'arredamento e scenotecnica"*.

L'odierno ricorrente, in risposta a tale comunicazione dell'Amministrazione, ribadiva con nota del 24.11.2020 di aver eseguito alla lettera gli adempimenti previsti nell'avviso di pubblicazione n.0009009 del 02.10.2020 e di aver inviato due distinte deleghe con posta elettronica certificata (pec) indicando nell'oggetto "delega" per la classe di concorso A08 , con posizione in graduatoria n.86 e indicando, con una seconda distinta pec, come prima parola dell'oggetto "delega sostegno" , come si evince nella ricevuta di consegna della pec del 15.10.2020 che si allega; non essendo il medesimo in possesso del titolo per il sostegno, indicava la classe di concorso A08 e specificava la posizione in graduatoria ad incrocio per il sostegno al n.1588.

Giova evidenziare che, lo stesso, in riscontro a nuovo avviso di convocazione nr. **0023329 del 2.12.2020** per il conferimento delle supplenze annuali, con nota del 26.11.2020 inviava tramite pec, ulteriore "delega sostegno" per le scuole secondarie di II grado, con posizione n.1588, impegnandosi ad essere reperibile per la convocazione del 04.12.2020, ed esprimendo l'accettazione di un eventuale incarico, ad oggi mai arrivato;

L'Amministrazione, con successivo avviso di convocazione n.0023329 del 02.12.2020 a parziale rettifica dei precedenti avvisi, comunicava che la terza convocazione per gli incarichi di supplenza

annuale con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole secondarie regionali anno scolastico 2020/2021 fissata per il 07.12.2020 veniva rinviata al 09.12.2020.

Di contro, ai posti disponibili per il 'sostegno' risultano utilmente collocati e verisimilmente chiamati e destinatari di assegnazione dei relativi posti diversi controinteressati che in graduatoria risultano collocati ai posti che vanno dal nr 1 al nr 2676 pretermettendo illegittimamente il ricorrente che occupava il nr.1588

IN DIRITTO

1-Eccesso di potere per travisamento o erronea valutazione dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà della motivazione.

La pretermissione dell'istante dalla procedura di selezione ed assegnazione per i posti sul sostegno motivata come da nota nr.19062 del 16.nov.2020 postula l'annullamento dell'intero procedimento amministrativo susseguente a tale pretermissione e la necessità della *reductio ad legem* con la valutazione *ex novo* della posizione del medesimo e la assegnazione del posto disponibile in relazione alla collocazione in graduatoria con effetti *ex tunc* di ogni successivo provvedimento risultato illegittimo.

E' di tutta evidenza il travisamento dei fatti in cui è incorsa l'Amministrazione nel ritenere erroneamente che nelle istanze-delega prodotte dall'interessato non risulti indicato il 'sostegno' e che l'accettazione dell'incarico era-quindi- riferita alla sola classe di concorso di appartenenza a 'posto comune'.

I successivi atti della P.A, pur essi impugnati, (Avviso di convocazione nr.0023329 del 2.12.2020) che hanno in reitera pretermesso il ricorrente dalla convocazione per la assegnazione dei posti disponibili di sostegno, oltre ad essere parimenti inficiati dal medesimo vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento o erronea valutazione dei fatti, difetto assoluto di motivazione, sconfinano anche nel vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti nonché nel più grave palese vizio di violazione di legge, allorché a fronte delle evidenze documentali prima richiamate consistente nelle reiterate comunicazioni a mezzo pec inviate dall'interessato ricorrente, non ha

proceduto ad alcuna valutazione di esse, procede oltre nell'iter procedimentale ignorando la posizione occupata in graduatoria dall'aspirante ricorrente e convocando ed assegnando ad altri (con collocazione meno favorevole in graduatoria,) i posti disponibili con grave lesione delle giuste aspettative e diritti del medesimo ricorrente.

Una abnorme sequenza di atti illegittimi che ha leso i diritti dell'istante che, in dipendenza di essi ha anche subito danni notevoli per i quali si formula ogni riserva di tutela nei modi di legge.

2-In via subordinata. Illegittimità per violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 83 comma 9 D.lgs. n. 57/2017.

Art.6 della L. R. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10.

La PA i cui atti si impugnano non si è adoperata per minimamente porre utilmente rimedio alla sequela di vizi di legittimità degli atti e del procedimento amministrativo escludendo il ricorrente dalla relativa selezione ed assegnazione per i posti di sostegno. Anche laddove l'Amministrazione avesse ravvisato una mera irregolarità o mancata ottemperanza – che, comunque, non sussiste- in ordine alla delega e delega-sostegno, avrebbe dovuto e potuto rimediare nelle successive convocazioni, sanando ogni presunta lieve irregolarità, trattandosi certamente di un irregolarità per le quali era possibile far ricorso all'istituto del c.d. "soccorso istruttorio" la cui applicabilità anche ai pubblici concorsi è ammissibile e pacifica come discende dal decisum del Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975 in forza del quale *"Nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale a integrare o regolarizzare la documentazione presentata, purché ciò non arrechi effetti vantaggiosi a danno degli altri candidati, come nel caso di presentazione di titoli o requisiti omessi"*.

In assenza, peraltro, di espressa clausola di esclusione, ben poteva e doveva il Responsabile del procedimento chiedere, come previsto dalla legge, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ed esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali (art.6 LRegSic.nr.10/1991).

Ne discende, pertanto, la dimostrata illegittimità dell'esclusione disposta nei confronti del ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati che vanno, pertanto, annullati.

In realtà il ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di aver eseguito alla lettera gli adempimenti previsti nell'avviso di pubblicazione n.0009009 del 02.10.2020 e di aver inviato due distinte deleghe con pec indicando nell'oggetto "delega" per la classe di concorso A08 , con posizione in graduatoria n.86 e con una seconda pec indicando come prima parola dell'oggetto "delega sostegno", come si evince nella ricevuta di consegna della pec del 15.10.2020, non essendo il medesimo in possesso del titolo per il sostegno, indicava la classe di concorso A08 e specificava la posizione in graduatoria ad incrocio per il sostegno al n.1588;

Detti documenti, sono stati scansionati ed allegati in formato pdf alla domanda di partecipazione come risulta dalla ricevuta di conferma dell'avvenuta iscrizione inviata tramite pec (Vedasi doc-nr. 18 – 20).

Pertanto appare evidente l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente che per effetto di un istruttoria carente ha illegittimamente escluso il ricorrente dalla procedura di convocazione ed assegnazione delle supplenze annuali per posti di sostegno, sulla base di una motivazione irragionevole e non rispondente alle risultanze documentali.

Richiesta di sospensione cautelare. Il "*Fumus boni iuris*" promana per *tabulas* con chiarezza dai motivi sopra indicati. Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, il *periculum in mora*, atteso che l'Amministrazione ha già approvato la graduatoria di merito impugnata (previa attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione) con il riconoscimento del beneficio della riserva e l'anno scolastico in corso è in fase avanzata. La

mancata chiamata a seguito dell' illegittima pretermissione in graduatoria ha privato l'istante della corrispondente fonte di reddito per sé ed i propri familiari.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con conseguente valutazione della posizione in essa occupata anche del ricorrente ai fini della selezione ed assegnazione dei posti di sostegno disponibili per il corrente anno scolastico.

Tanto premesso, ritenuti i motivi sopra dedotti e quelli rilevabili anche d'ufficio,

si chiede

al Sig. Presidente della Regione Sicilia:

Accogliere il presente ricorso, previa adozione della chiesta misura cautelare, e di conseguenza annullare gli atti impugnati in premessa indicati. Con espressa riserva di presentare ulteriore idonea documentazione. [Si chiede, altresì, che i competenti uffici regionali, a tutela del contraddittorio, vogliano dare notizia delle attività difensive dagli stessi svolte riferite al presente ricorso, inviandone copia al domicilio digitale eletto in tempo utile per consentire di controdedurre prima dell'avvio della pratica al Consiglio di Giustizia Amministrativa per l'emanazione dell'obbligatorio parere di legge].

Con ogni ulteriore statuizione.

Ai sensi e per gli effetti del T. U. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente controversia sconta il contributo unificato fisso di € 650,00.

Si depositano e notifica unitamente al presente ricorso e alla procura inviata in via telematica ex art 83 c.p.c. e D.L. 18/2020 Cura Italia, i documenti di cui al seguente indice ed allegati in cartella zip:

- 1- Nota n. **19062 del 16.11.2020**
- 2- Avviso di convocazione n. **0009009 del 02.10.2020**
- 3- Elenco graduatoria sostegno del **14.10.2020**
- 4- Avviso di convocazione n. **0018197 del 11.11.2020**

- 5- **Avviso di convocazione e conferimento supplenze n.0023329 del 02.12.2020**
- 6- **D.D.S. n. 199 del 14.09.2020**
- 7- **D.D.S.- n. 202 del 14.09.2020**
- 8- **Elenco graduatoria classe di concorso A08 del 14.09.2020**
- 9- **D.D.G. n.1099 del 06.04.2018, pubblicato in GURS n.7 del 25.05.2018**
- 10- **D.D.S n.3362 del 10.07.2019**
- 11- **D.D.S. n.3701 del 17.07.2019**
- 12- **D.D.S. n. 4572 del 11.09.2019**
- 13- **D.D.S. n. 3362 del 10.07.2019**
- 14- **D.D.S. n.3701 del 17.07.2019**
- 15- **D.D.S. n.143 del 27.08.2020**
- 16- **Istanza del 15.10.2020 e relativa pec**
- 17- **Nota del 10.11.2020**
- 18- **Nota del 12.11.2020 e relativa pec**
- 19- **Istanza del 24.11.2020 e relativa pec**
- 20- **Istanza del 26.11.2020 e relativa pec**
- 21- **Ricevuta di versamento del contributo unificato a mezzo F24**

Caltanissetta 11.01.2021

Avv. Lidia Licata

Avv. Giuseppe Maria Impaglione